

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. FRANCESCO FOTI

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado
nel procedimento disciplinare n. 1/2014 nei confronti di:

STRAZZULLO Paolo, incolpato in qualità di Presidente e Insegnante Tecnico della Società Sportiva “Core Grappling Lab” con sede a Roma, della violazione dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto Federale e dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per avere scritto sul gruppo facebook “FIGMMA – FEDERAZIONE ITALIANA GRAPPLING MIXED MARTIAL ARTS”, intervenendo nella discussione apparsa i giorni 29, 30, 31 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014 e riguardante la decisione, assunta in via d’urgenza dal Presidente Federale, di far passare la FIGMMA dall’ambito di competenza della FIJLKAM a quello della FIWUK, le seguenti frasi.

Riferendosi alla FIGMMA e all’operato del suo Presidente:

- “Si chiama POLITICA. Ormai chi dirige lo sport si occupa di quello”;
- “C’è modo e modo di aderire al Coni... Cmq per inseguire le MMA (ed i soldi che portano) si è distrutta l’immagine pura del nostro sport...”;
- “Anche la UIJJ aderisce al Coni attraverso la AICS, ed è una entità autonoma, e non per questo **si è ridotta ad un circo pieno di nani ballerine e donne barbute**... Non vedo l’ora di lottare accanto ai lanciatori di stelle ninja...”;
- “Vi ricordo che la FIGMMA è una Federazione di cui tutti siamo soci, e non una monarchia assoluta, né tantomeno proprietà privata del suo Presidente, la Federazione è di tutti. E non mi si venga a parlare di scelta obbligata presa nell’interesse comune perché **di salvatore della Patria ci è bastato quello del '22**”.

Riferendosi alle persone intervenute nella discussione in difesa dell’operato del Presidente Federale: “In ogni caso non vedo il motivo di tanto isterismo da parte di **certi servili scribani di corte**, i cui scritti ricordano certi giornali di partito”.

In risposta a Daniele Longo che era intervenuto in difesa del Presidente Federale, suo fratello: “Io purtroppo non avendo fratelli sarò costretto a farmi difendere da mia zia settantenne, appena le avrò insegnato ad usare Facebook” (Daniele Longo si era rivolto nei confronti dell’incolpato in maniera amichevole invitandolo ad avere un atteggiamento più obiettivo nei confronti del Presidente Federale e scrivendo: ”So anche che negli ultimi tempi i vostri rapporti si sono deteriorati fino ad arrivare ad una drastica rottura sia nei rapporti di amicizia che sportivi e professionali. Dopo aver letto, seppur sommariamente i tuoi commenti, essi mi sembrano siano più il frutto di un rancore personale che di una valutazione ponderata e soprattutto sostenuta da un esame approfondito della questione. Ribadisco non conosco nel merito la questione ma ho completa fiducia in lui e in Vito. So che le loro scelte sono state sempre prese solo nell’interesse di questi sport e della loro crescita mai per un tornaconto personale..... Mi ricordo che tu stesso raccontavi di mio fratello che per la sua passione per la lotta era una personalità borderline..... Quello che vedo nei tuoi commenti è un cambiamento irrazionale nei suoi confronti. Ti invito quindi a cercare di essere più obiettivo e

imparziale, giudicando i fatti distaccandoti da quelli che sono i tuoi sentimenti su di lui per mere questioni personali”).

MOTIVAZIONE

Il Procuratore Federale, presa conoscenza dei fatti contestati acquisendo la denuncia presentata dal Presidente Federale, dopo aver compiuto gli accertamenti preliminari necessari e aver acquisito le prove documentali e le dichiarazioni testimoniali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, con atto del 14 marzo 2014 contestava le condotte illecite all’indagato e successivamente, con atto del 28 marzo 2014, rimetteva gli atti del procedimento a questo Giudice chiedendo che l’incolpato Paolo Strazzullo venisse condannato alla sanzione della squalifica di 1 (uno) anno e 2 (due) mesi.

Da parte dell’incolpato è pervenuta una relazione difensiva senza nomine di avvocati difensori, né indicazione di testimoni in suo favore, né la richiesta che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica.

Nella relazione difensiva l’incolpato contesta che:

- 1) “la discussione si è protratta per quattro giorni, eppure solo alcuni stralci di frasi sono stati riportati”;
- 2) “si è proceduto all’acquisizione di prove documentali e di testimonianze, senza fornire alcuna indicazione circa la natura e la provenienza di detti mezzi di prova. Peraltro, essendo stata cancellata la discussione dal sito in cui si è svolta, qualunque riferimento alla medesima è vago ed approssimativo ed il mio diritto di difesa risulta fortemente limitato”;
- 3) “manca inoltre la possibilità di contraddire le dichiarazioni rese dai testimoni, poiché si ignora l’identità di questi e il contenuto di quelle”;
- 4) “non essendo esso uno spazio comunicativo ufficiale della Federazione, ritengo che esso sia a tutti gli effetti da considerarsi come un luogo di ritrovo virtuale tra soggetti privati”.

Sul punto 1 si osserva che l’intera discussione, in cui sono presenti le frasi dello Strazzullo, è stata acquisita agli atti del procedimento disciplinare e sono state riportate sugli atti ufficiali della Procura Federale solo le frasi che il Procuratore Federale ha ritenuto rilevanti ai fini del procedimento disciplinare.

Sui punti 2 e 3 si osserva che di tutte le prove documentali e le testimonianze acquisite, che hanno confermato le frasi scritte dall’incolpato, è stata chiaramente indicata la provenienza. Inoltre l’art 13 comma 2) del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva stabilisce che: “Gli atti ufficiali di un Organo Federale fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati”. Essendo la denuncia presentata dal Presidente Federale un atto ufficiale di un organo federale, essa quindi fa fede della veridicità del suo contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.

Sul punto 4 si osserva che il web non è una “zona franca” del diritto, i confini del lecito e del vietato sono infatti identici sia in Internet che nella vita reale. Anche in rete devono essere rispettati il diritto all’onore e alla reputazione. Da un punto di vista giuridico, quindi, tutte le problematiche tradizionali sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero si

ripropongono in Internet, ma in maniera amplificata non fosse altro che per quella velocità e quella aterritorialità che ne costituiscono i tratti caratteristici.

Il Presidente Federale, nel pieno rispetto della normativa federale, ha assunto la decisione di sottoscrivere un accordo con la FIWUK.

Dopo la pubblicazione sul sito federale del comunicato che annunciava il suddetto accordo ci sono stati, sul gruppo Facebook della FIGMMA, diversi interventi anche molto critici ma nessuno di questi è trasceso in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del Presidente Federale e di altri tesserati come lo sono stati alcuni di quelli scritti dall'inculpato.

Inoltre l'inculpato avrebbe potuto contattare la Federazione, anche in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al Vicepresidente Vito Paolillo, per informarsi in maniera precisa sulle dinamiche dell'accordo tra FIGMMA e FIWUK. La Federazione è infatti una organizzazione trasparente, aperta a tutte le Società Sportive e a tutti i tesserati che possono contattarla per avere delucidazioni e chiarimenti su qualsiasi iniziativa e attività. Invece, senza informarsi, l'inculpato ha utilizzato in maniera pretestuosa la notizia del suddetto accordo allo scopo di attaccare personalmente il Presidente Federale con frasi che a parere di questo Giudice sono in alcuni punti gravemente diffamatorie e in altri punti sono formulate con un'ironia e un dileggio che ledono l'onorabilità e la reputazione della Federazione, del Presidente e di altri tesserati.

La precisa individuabilità del destinatario delle frasi offensive, la comunicazione con più persone alla luce del carattere "pubblico" dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione, la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione della Federazione, del Presidente Federale e di altri tesserati, sono tutti elementi costitutivi dell'illecito disciplinare commesso dall'inculpato.

Premesso che la tutela data dagli organi di giustizia della Federazione ai tesserati nei confronti di offese verbali o scritte espresse da altri tesserati è più "forte" rispetto alla tutela prevista dagli illeciti penali (ingiuria e diffamazione, art. 594 e 595 del codice penale) e civili e che quindi le offese tra tesserati possono anche non costituire illecito penale e/o civile ma nello stesso tempo legittimamente essere sanzionate a livello disciplinare, al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti il caso in esame appare necessario svolgere alcune considerazioni in ordine ai diritti che nella presente questione si evidenziano come fondamentali: precisamente la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica.

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto e tutelato dall'art. 21 della Costituzione, deve confrontarsi e armonizzarsi con altri beni di rilevanza costituzionale, quali l'onore, la reputazione e il decoro, nell'ipotesi in cui essi possano venire lesi dagli altrui apprezzamenti o espressioni critiche.

Condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono infatti:

a) la veridicità dei fatti attribuiti e su cui le opinioni espresse si basano, in quanto non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti, per poi esporlo a critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui riferibili; le critiche quindi devono trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non devono concretizzarsi in

una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. Deve quindi essere stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati. A fronte di un'accertata non veridicità del fatto, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero "intimo convincimento" dell'incolpato circa la verità del fatto, occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'incolpato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede;

b) l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza delle espressioni critiche;

c) la continenza, che consiste nell'uso di un linguaggio corretto, che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della critica. E' illecito quindi trascendere nella pura contumelia che sia espressione di semplice malanimo e disprezzo per la persona. La critica deve sempre essere espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse. Il diritto di critica deve quindi consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve trasformarsi in dileggio gratuito diretto a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tal caso l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui. Il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l'attività professionale e la vita altrui, usando toni sarcastici, scherno e derisione.

Tornando al caso in esame, non costituisce quindi esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede al Presidente Federale, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche la sua opera, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle sue scelte, ma si affermano fatti che devono essere rigorosamente provati. La critica dell'incolpato, per il tono e il contenuto, ha oltrepassato i limiti della realtà obbiettiva e del ragionato dissenso, e ha assunto i caratteri della derisione, del dileggio e del disprezzo, trasformandosi in un mero pretesto per denigrare e dimostrando la volontà dell'agente di additare al pubblico disprezzo la Federazione, il Presidente e altri tesserati. Gettare ombre e discredito, ben al di là di ogni legittima critica, sulla Federazione, sugli Organi Federali o su altri tesserati è contrario alle norme statutarie e regolamentari della Federazione.

Inoltre, le condotte contestate all'incolpato sono state ancora più gravi perché tese ad indebolire e screditare la Federazione in un momento in cui questa lottava per non perdere il prestigio e il consenso conquistato in anni di duro lavoro dopo essere stata investita da sfortunate vicende sia a livello internazionale che a livello nazionale (estromissione dalla FILA e dalla FIJLKAM);

l'incolpato ha tentato di screditare e togliere consenso alla Federazione insinuando e facendo sospettare che il Presidente Federale si sarebbe mosso solo per oscuri tornaconti "politici".

Inoltre la brusca rottura del rapporto di amicizia tra l'incolpato e il Presidente Federale, rende ancora più logico che le frasi scritte su Facebook dall'incolpato siano solamente il frutto del suo rancore personale nei confronti del Presidente Federale e non una ponderata e obiettiva analisi critica del suo operato. Il movente dell'illecito sembrerebbe quindi provato, il fine dell'incolpato è stato quello di screditare con argomenti pretestuosi la figura e l'operato della Federazione, del suo Presidente e di altri tesserati anche facendo apprezzamenti apparentemente ironici o scherzosi, ma in realtà derisori e denigratori.

Il Giudice Sportivo ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti.

Dopo attenta valutazione delle prove trasmesse dal Procuratore Federale e alla luce di quanto emerso, la responsabilità dell'incolpato appare pienamente provata e deve di conseguenza pronunciarsi sentenza di condanna nei suoi confronti per gli illeciti disciplinari ascrittigli. Si ritiene pienamente attendibile, credibile e concordante la ricostruzione dei fatti del Procuratore Federale come risultante dalla denuncia del Presidente Federale e delle prove documentali. Inoltre le circostanze riferite dai testi dimostrano consistenza logica, nonché verosimiglianza con quanto dedotto dalla denuncia del Presidente Federale e dalle prove documentali.

Pertanto le condotte dell'incolpato sono state gravi e hanno violato i principi di cui all'articolo 27, comma 2, dello Statuto Federale, che stabilisce: "Tutti coloro che aderiscono alla Federazione non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione e comunicazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara e non possono rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità della Federazione, degli Organi Federali, delle Società Sportive, dei Tesserati e degli Ufficiali di Gara" nonché dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione che stabilisce: "Tutti coloro che aderiscono alla Federazione devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva e sociale" e quindi lo stesso deve essere condannato con sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, ai sensi degli articoli 13, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva dichiara il soggetto deferito colpevole degli illeciti disciplinari ascrittigli e, ritenendo che vi sia equivalenza tra la circostanza aggravante di cui all'art. 19, lettera f, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione (aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato) e la circostanza attenuante di cui all'art. 20, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione (aver rimosso dalla pagina facebook le frasi più offensive pochi giorni dopo averle scritte), non considera le suddette circostanze e commina a **STRAZZULLO Paolo** la sanzione della squalifica di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

La notifica della presente decisione, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, viene eseguita tramite pubblicazione, in data odierna, sull'home page del sito internet Federale www.figmma.it

Roma, 25 giugno 2014

Il Giudice Sportivo
(Avv. Francesco Foti)

